

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno ventiquattro del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- preso atto della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 pubblicata il 27.01.2013 sul BURC n. 7 afferente "il riordino del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in Campania";
- visto l'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 6 Regione Campania del 05.04.2016;
- preso atto della Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti";
- visto l'art. 16 comma 7 Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitanano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitanano il 05.04.2017;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per questa S.A.P.NA. S.p.A. CCNL FISE Assoambiente, settore privato, del 6.12.2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A., affinché venga evitata la giacenza di rifiuti solidi urbani nel territorio cittadino metropolitano e si contribuisca alla salvaguardia

dell'igiene e della salute pubblica presso i Comuni della Città Metropolitana di Napoli, è necessario ricorrere a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino, provvedendo alla gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano, secondo la cogente normativa;

- che le retribuzioni e le corresponsioni contrattualmente previste a vario titolo per il personale alle dipendenze di questa S.A.P.NA. S.p.A. includono, secondo gli accordi sindacali vigenti, anche la somministrazione di c.d. buoni pasto, a carico della stessa S.A.P.NA. S.p.A., intesi quali sostitutivi del servizio mensa;

- che in data 07.11.2017, la Soc. Qui! Group SpA, Via XX Settembre, 29/7 cap 16100 – Genova - ha sottoscritto con Consip SpA la convenzione avente ad oggetto la *“fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le p.a. ed. 1, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - lotti 5 e 7 – CIG 6513880FCF (lotto 5) e 6513893A8B (lotto 7)”*;

- che pertanto, attesa la necessità inderogabile di dover assicurare l'erogazione dei suddetti buoni pasto al proprio personale dipendente, questa S.A.P.NA. SpA, con determinazione dell'Amministratore Unico del 16.11.2017 ha aderito alla convenzione in parola, sottoscrivendo in data 21.11.2017 l'ordinativo di fornitura n. 3981637, per l'affidamento del servizio di somministrazione buoni pasto elettronici, per un importo complessivo pari ad Euro 829.815,00 di durata complessiva di 36 mesi;

- che già dal mese di Gennaio 2018 tutto il personale della S.A.P.NA. S.p.A. è stato dotato di “card” elettronica per usufruire dell'erogazione dei buoni pasto a fronte della detta convenzione;

- che tuttavia si riscontravano difficoltà in ordine alla spendibilità dei suddetti buoni presso gli esercizi convenzionati di cui agli elenchi forniti da Qui! Group SpA nell'ambito dell'attuazione della convenzione, difficoltà che trovavano supporto nelle note del 22.01.2018, 04.04.2018, 15.06.2018 e 09.07.2018 con le quali questa amministrazione, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 9.3, del Capitolato Tecnico, provvedeva già a segnalare a Consip SpA ed alla Qui! Group SpA l'impossibilità, per i propri dipendenti, di spendere presso gli esercizi convenzionati i buoni pasto elettronici oggetto della convenzione - ovvero l'applicazione di indebite trattenute da parte degli esercenti - al fine di veder eliminate le disfunzioni di che trattasi entro il termine contrattuale di 10 (dieci) giorni;


- che la Soc. Qui! Group SpA non ha fornito riscontro alle sopracitate molteplici segnalazioni, inviando una sola risposta in un'unica occasione, peraltro fuori dal termine contrattuale previsto;

- che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della suddetta convenzione è obbligo della Qui! Group SpA *“assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati...”* e che pertanto, in mancanza di tale requisito, il servizio è inteso a tutti gli effetti di legge carente, irregolare e arrecante pregiudizio al beneficio previsto per il lavoratore;

- che in data 20.07.2018, questa S.A.P.NA. S.p.A. ha acquisito agli atti, di cui al prot. 0006553 del 20.07.2018, una petizione firmata dai propri dipendenti nella quale veniva denunciato il totale disservizio provocato dalla Soc. Qui! Group SpA, consistente nell'impossibilità di poter spendere i buoni pasto in dotazione, presso qualsiasi esercizio convenzionato;

- che per effetto di quanto precede, la Qui! Group SpA deve ritenersi inadempiente anche per quanto concerne il numero minimo di esercizi convenzionati per sede di utilizzo di cui all'art. 5, paragrafo 5.1.2, del capitolato tecnico allegato alla convenzione non essendo possibile annoverare gli esercizi che rifiutano l'accettazione dei buoni pasto elettronici tra quelli “convenzionati”;


- che, da notizie apprese dalla stampa e dai mezzi televisivi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuti fondati i presupposti, ha preso atto di tali irregolarità, confermando l'estensione a livello nazionale dell'inadempienza contrattuale della Soc. Qui! Group SpA, anche nei confronti di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni dello Stato;



h

DETERMINA

-per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, la risoluzione a tutti gli effetti di legge dell'ordine di fornitura n. 3981637 del 21.11.2017 – CIG 72846814EE emesso da questa S.A.P.NA. S.p.A. nei confronti della società Qui! Group SpA, con sede in Via XX Settembre, 29/7 c.a.p. 16100 – Genova, C.F. e numero iscrizione CCIAA n. 03105300101, partita iva 01241770997, secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile e per effetto delle clausole risolutive di cui in premessa, per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;



DETERMINA

Altresi

-ogni riserva e ogni azione di rivalsa nei confronti della soc. Qui! Group SpA, per l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi da questa S.A.P.NA. S.p.A.;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina al RUP incaricato;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Gare e Contratti, affinché predisponga ed invii apposita informativa, secondo i criteri di legge correnti, all'ANAC;
- di dare comunicazione della presente determina all' Ufficio Amministrazione del Personale, al Direttore Tecnico, all' Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Affari Generali, all' Ufficio Amministrazione e Finanza della S.A.P.NA. S.p.A., al responsabile dell'impianto STIR di Giugliano e al Responsabile dell'impianto STIR di Tufino;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico.

Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature appears to be "P. P. P." or similar initials.